



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 settembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0029 (COD)**

**13748/13
COR1**

**EF 173
ECOFIN 797
CODEC 2042**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	7619/2013 EF 62 ECOFIN 253 CODEC 648
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE - Compromesso della presidenza

1. A pagina 9, il considerando 15 va letto come segue:

"(15) Uno dei modi più efficaci per gestire il mancato regolamento è quello di assoggettare i partecipanti inadempienti all'applicazione obbligatoria dell'accordo originario. Occorre che il presente regolamento preveda per tutti i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo e le quote di emissioni norme uniformi in merito a determinati aspetti dell'operazione di acquisto forzoso (buy-in) come la tempistica, i prezzi e le penalità. Tali norme dovrebbero essere adeguate alle specificità dei diversi mercati mobiliari e operazioni su titoli per evitare di influire negativamente sulla liquidità dei diversi mercati. Le norme dovrebbero essere applicate in modo tale da incentivare il regolamento delle operazioni in tutti gli strumenti finanziari pertinenti entro la data fissata per il loro regolamento.

Le procedure e le penalità connesse ai mancati regolamenti dovrebbero essere commisurate all'entità e alla gravità degli stessi, con una graduazione tale da mantenere e proteggere la liquidità dei pertinenti strumenti finanziari. Le penalità pecuniarie imposte ai partecipanti inadempienti dovrebbero essere accreditate, ove possibile, ai beneficiari non inadempienti come risarcimento e non dovrebbero in nessun caso divenire una fonte di entrate per il CSD o gli intermediari del regolamento. Il buy-in si considera impossibile se, a causa dell'illiquidità dello strumento finanziario o del tipo di operazione interessata, un buy-in non è realizzabile **(a prescindere dal fatto che l'operazione sia eseguita in una sede di negoziazione o fuori borsa e che sia o meno compensata da una CCP)**. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso di strumenti finanziari che non possono essere reperiti facilmente sul mercato al momento dell'esecuzione del buy-in o per taluni contratti di vendita con patto di riacquisto a breve termine. ~~Nel caso di una catena di operazioni, occorre evitare per quanto possibile i buy-in multipli."~~

Nota:

la modifica è stata inserita per chiarire che il "tipo di operazione" non va letto come modi di eseguire le operazioni (vale a dire mediante CCP o fuori borsa).

2. A pagina 18, considerando 31, primo comma, va soppressa la parola "esclusivamente".

Nota:

l'ultima frase del considerando 31 chiarisce che le attività bancarie possono essere esternalizzate soltanto a entità autorizzate a fornire servizi bancari accessori ai servizi CSD ai sensi del CSDR (sia modello 1+2 che modello 2+2). La parola "esclusivamente" non è necessaria a tale scopo, ma potrebbe avere la conseguenza indesiderata di limitare l'esternalizzazione alle entità con il modello 2+2, dal momento che un CSD che presta servizi bancari secondo il modello 1+2 non esercita "esclusivamente" i suddetti servizi bancari ma presta anche servizi di base dei CSD.

3. A pagina 44, nell'articolo 7, paragrafo 7, va aggiunto il seguente comma:

"I CSD possono coordinare l'esecuzione dei buy-in di cui al secondo, terzo e quinto comma, rispetto a istruzioni di regolamento multiple, sugli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di buy-in da eseguire e, pertanto, l'impatto sui prezzi dei pertinenti strumenti finanziari.

Nota:

questo comma è stato aggiunto per rispondere alla preoccupazione sollevata allo scopo di ridurre al minimo l'impatto dei buy-in multipli.